



Mefop

Novità fiscali 2022

Temi fiscali

- Nuovi scaglioni e aliquote Irpef
- Modifiche alle detrazioni e al trattamento integrativo
- Termine invio comunicazioni all'Anagrafe Tributaria

Nuovi scaglioni e aliquote Irpef



Nuovi scaglioni e aliquote Irpef (Art. 1, c. 2, lett. a, Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

Scaglioni 2021	Aliquote 2021	Imposta lorda per scaglione	Scaglioni 2022	Aliquote 2022	Imposta lorda per scaglione
Fino a 15.000	23%	3.450	Fino a 15.000	23%	3.450
Oltre 15.000 e fino a 28.000	27%	3.510	Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%	3.250
Oltre 28.000 e fino a 55.000	38%	10.260	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	7.700
Oltre 55.000 e fino a 75.000	41%	8.200	Oltre 50.000	43%	
Oltre 75.000	43%				

- Impatti sulla sanità integrativa
 - appeal deduzione (esclusione da reddito di lavoro dipendente) contributi a FS
 - tassazione separata dei rimborsi di spese sanitarie detratte in anni precedenti

La deduzione/esclusione dal reddito. Esempio...

reddito complessivo lordo	€ 40.000,00
contributi a fondo sanitario	€ 1.000,00
base imponibile	€ 39.000,00

... il risparmio fiscale della deduzione

Fino al 31/12/2021

- Aliquota Irpef scaglione da € 28.000 a 55.000 → 38%
 - Addizionali regionale e comunale → i.e. 2%
- Riduzione imponibile → € 1.000
- Risparmio di imposta → € 400

Dal 01/01/2022

- Aliquota Irpef scaglione da € 28.000 a **50.000** → **35%**
 - Addizionali regionale e comunale → i.e. 2%
- Riduzione imponibile → € 1.000
- Risparmio di imposta → € **370**

Rimborso in anni successivi

Art. 17, comma 1, lett. n-*bis*), del TUIR

- Somme conseguite a titolo di rimborso (...) di oneri (...) per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti
- Nel caso in cui il rimborso venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per la spesa sanitaria, l'ammontare del rimborso percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato"

Tassazione separata rimborso

Tassazione dei rimborsi in anni successivi (art. 17 e 21 Tuir)

- Aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti
- Aliquota non superiore al 27%
 - **Non più pari all'aliquota del secondo scaglione Irpef!**
- Per i redditi non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, facoltà optare per la tassazione ordinaria

Art. 1, comma 3, D.L. 669/1996 conv. in L. 30/1997

- Per i redditi sottoposti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto un versamento a titolo di **acconto** nella misura del **20%**

Modifiche alle detrazioni e al trattamento integrativo



Nuova detrazione (Art. 1, c. 2, lett. b, Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

- Cambiate le “altre detrazioni” (detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensioni e altri)
nuovo art. 13 del Tuir
- <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9}&codiceOrdinamento=2000013000000000&articolo=Articolo%2013>
- Circolare 4/E del 18 febbraio 2022
 - l’aumento di detrazione di 65 euro per i redditi di lavoro dipendente (con reddito complessivo da 25.000 a 35.000 euro) o di 50 euro per pensioni (con reddito complessivo da 25.000 a 29.000 euro) compete per intero e non è ragguagliata al periodo di lavoro/pensione nell’anno

Nuovo Trattamento integrativo (Art. 1, c. 3 Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

- Se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (rispetto al passato scende la soglia reddituale da 28.000 a 15.000)
 - si conferma che il trattamento integrativo viene riconosciuto se l'Irpef lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, del Tuir)
 - si conferma che in questo caso l'importo annuale del trattamento integrativo è fisso di 1.200 euro (importo sempre rapportato al periodo di lavoro)

Nuovo Trattamento integrativo (Art. 1, c. 3 Legge Bilancio 2022 n. 234/2021)

- Se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non superiore a 28.000 euro
 - si introduce la novità che il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir), per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, Tuir), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettere a - b, e comma 1-ter, Tuir), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. c, e art. 16-bis Tuir e altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all'Irpef lorda
 - in questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni (carichi di famiglia + lavoro dipendente + altro) e l'Irpef lorda (l'importo del trattamento integrativo comunque non potrà superare la cifra annuale di 1.200 euro e va sempre rapportato al periodo di lavoro)
- Viene eliminata l'ulteriore detrazione (abrogazione dell'art. 2 DL n. 3/2020)

Termine invio comunicazioni all'Anagrafe Tributaria



Adempimenti Anagrafe Tributaria da parte dei Fondi Sanitari

▶ Art. 78, comma 25-bis, legge 413/1991:

- Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del SSN che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del SSN di cui all'art. 9, c. 9, d. lgs. 502/1992, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 51 e di quelli di cui alla lett. e-ter) del comma 1 dell'art. 10 tuir, nonché i dati relativi a spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso tuir

Termine comunicazione

- Art. 16-bis, comma 4, del DL 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 157/2019) ha spostato il termine per l'invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria al "**16 marzo**"
 - Art. 1 comma 5 DL 9/2020 aveva spostato il termine al 31 marzo
 - Legge 27/2020 ha abrogato il DL 9/2020 (facendo salvi gli effetti)
 - Art. 5, comma 21, DL 22 marzo 2021 n. 41 aveva disposto una proroga ("postuma") al 31 marzo
 - per quest'anno, allo stato attuale, non sono previste proroghe e quindi continuiamo a considerare il termine del 16 marzo
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/rimborsi-delle-spesse-sanitarie/infogen-rimborsi-spesse-sanitarie-2018>
 - Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il **16 marzo** con riferimento ai dati dell'anno precedente